

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" – B R E S C I A



C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026 - C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it
www.liceoarnaldo.gov.it



L I C E O
G I N N A S I O
S T A T A L E
A R N A L D O

All. 6 – Regolamento di disciplina degli studenti

PREMESSA

Il Liceo classico "Arnaldo" recepisce lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" adottato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 nel suo insieme come riferimento normativo generale, ed in particolare adotta quale premessa del seguente regolamento gli artt. 1, 2, 3 dello stesso, qui di seguito riportati.

Art. 1

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ciascuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ognuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La Comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

DIRITTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro pertinenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e di materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni svantaggiose nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere raggiungibili adeguati a tutti gli studenti, anche per coloro non normodotati;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

DOVERI

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Capo 1°

DOVERI DELLO STUDENTE: FREQUENZA E IMPEGNO

Art. 1

Per le assenze ingiustificate occasionali, considerate fino alla seconda volta, si prevede l'ammonizione verbale e l'immediato invio di avviso scritto ai genitori, se lo studente è minorenni.

Art. 2

Le assenze ingiustificate ripetute oltre la seconda vengono sanzionate con l'ammonizione scritta, che verrà annotata sul registro di classe, con l'obbligo del recupero individuale delle esperienze scolastiche non svolte:

- a) con la presentazione da parte dello studente di lavoro individuale integrativo svolto a casa, proporzionale all'assenza, assegnato dal docente;
- b) con la frequenza obbligatoria di attività integrative in misura pari ad almeno il 50% delle ore non svolte;
- c) attraverso eventuali forme di flessibilità dell'orario scolastico;

La scelta delle diverse opzioni è rimessa al docente interessato.

Art. 3

Il rifiuto di adempiere all'obbligo del recupero viene sanzionato da un'ulteriore ammonizione scritta ed entra a far parte organicamente degli elementi di valutazione, quadrimestrali e finali, relativi alla diligenza.

Art. 4

In occasione di astensioni collettive dalle lezioni, è dovere-diritto della scuola di informare le famiglie. I docenti della prima ora del giorno scolastico successivo all'astensione dalle lezioni, su delega del Dirigente scolastico, verificheranno se i genitori degli allievi che si sono assentati (sia maggiorenni che minorenni) hanno firmato e sottoscritto la specifica dichiarazione di essere a conoscenza di tale assenza, quale assenza collettiva.

E' compito del Comitato studentesco vagliare in anticipo le proposte di astensione collettiva dalle lezioni, fornendo altresì agli studenti un'adeguata informazione sulle stesse e definendo, all'inizio del suo mandato, un codice di autoregolamentazione cui attenersi. Per astensioni collettive che cadano al di fuori di quanto stabilito in tale codice, il Comitato studentesco è chiamato a rendere conto nelle sedi adeguate.

Art. 5

I ritardi ingiustificati non occasionali e non documentabili da impedimenti oggettivi, quali quelli connessi alla difficoltà di raggiungere la sede scolastica dai centri dell'hinterland e della provincia, (dopo i primi 4) sono assimilati alle assenze ingiustificate, salvo l'obbligo del recupero. Se ripetuti più volte nella stessa disciplina possono essere sanzionati anche dall'obbligo del recupero dell'attività didattica non svolta.

Art. 6

Il mancato assolvimento non occasionale degli impegni scolastici dovuti è sanzionato dal richiamo verbale e comporta l'obbligo del recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero del lavoro comporta il richiamo scritto.

Capo 2°

DOVERI DELLO STUDENTE: RISPETTO ALLE PERSONE

Art. 1

Premesso che nei rapporti interpersonali è implicita la reciprocità e che è fondamentale la qualità delle relazioni, si considera lesiva della correttezza l'offesa arrecata direttamente o indirettamente ad altri.

Art. 2

L'offesa è lieve, se occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata soprattutto da intemperanza verbale. Essa è sanzionata dal richiamo orale e dalla presentazione delle scuse.

Art. 3

Nel caso di offese di questo genere ripetute o arrecate in forma scritta, si prevede, invece del richiamo orale, l'ammonizione scritta.

Art. 4

Si considera grave l'offesa verbale, orale o scritta, arrecata a qualunque soggetto della vita scolastica con precisa volontà e predeterminazione, colpendolo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sociale, sessuale e ideologica o nel ruolo ricoperto.

Essa è sanzionata da un'ammonizione scritta e dall'obbligo di scuse orali o scritte, adeguatamente argomentate.

Art. 5

Se l'offesa scritta è anonima e avviene alla presenza di un gruppo di studenti, questi rispondono dell'offesa e le scuse saranno presentate collettivamente dagli studenti attraverso i loro rappresentanti.

Art. 6

La scelta tra la forma orale o scritta delle scuse è volontaria. Nel caso di offesa scritta, le scuse devono però obbligatoriamente essere presentate per iscritto.

Art. 7

Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta, in base alla gravità oggettiva sarà comminato il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica e sarà richiesto, con le scuse, il risarcimento del danno.

Art. 8

Se le offese conseguono a ripetuti comportamenti atti ad esercitare potere su altre persone o a dominarle, se si verificano azioni particolarmente violente o se viene violata la riservatezza delle persone, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione, nei casi più gravi di diffusione a mezzo telefoni cellulari e simili di notizie e immagini lesive della dignità umana, dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Capo 3°

DOVERI DELLO STUDENTE: RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI

Art. 1

Il rispetto dovuto ai regolamenti dell'istituto si estende anche alle disposizioni date nella vita scolastica dai diversi soggetti che devono darvi attuazione, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Art. 2

Le violazioni dei regolamenti sono sanzionate anche dall'obbligo del risarcimento del danno, se ve ne sia stato. Questo può avvenire con prestazioni utili per la vita scolastica o attraverso il pagamento di multe, se ciò sia previsto da specifiche norme di carattere legale o amministrativo.

Art. 3

La violazione dei regolamenti e delle disposizioni attuative è lieve se occasionale, priva di conseguenze negative dirette su altri soggetti e compiuta senza precisa intenzione, ma per mancanza di informazione adeguata o superficialità di comportamento. Essa è sanzionata da un richiamo verbale e da un impegno dello studente a rispettare la norma violata.

Art. 4

Gli studenti, di fronte a disposizioni che ritengano illegittime (nei limiti di una ragionevole importanza delle situazioni che le hanno generate), hanno il diritto di chiederne la ripetizione in forma scritta.

Art. 5

Sono considerate gravi le violazioni delle legittime disposizioni ricevute in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma o quelle che abbiano conseguenze significative su altri soggetti e sulla vita scolastica in generale. Esse sono sanzionate dal richiamo scritto e da un impegno scritto dello studente a rispettare la norma violata.

Art. 6

Violazioni gravi delle disposizioni organizzative e di sicurezza più volte ripetute dopo la prima, con esplicita intenzionalità, sono sanzionate dal temporaneo allontanamento dalla vita scolastica ed, eventualmente, dallo svolgimento, da parte dello studente, di attività socialmente utili per la scuola.

Capo 4°

DOVERI DELLO STUDENTE: RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA

Art. 1

Non vanno risarciti i danni arrecati alle strutture e al patrimonio della scuola senza alcuna colpa, anche lieve. Gli altri danni vanno sempre risarciti, vuoi individualmente, vuoi collettivamente, mediante il ricorso a forme di assicurazione collettiva, oppure di autotassazione. L'obbligo del risarcimento accompagna comunque tutte le sanzioni disciplinari previste in questo caso.

Art. 2

Il danneggiamento è lieve se di modesta entità economica e involontariamente arrecato per semplice negligenza o imprudenza. Esso è sanzionato dal richiamo orale.

Art. 3

Sono considerate gravi le forme di danneggiamento non intenzionali (dovute cioè a negligenza e imprudenza), ma di particolare consistenza economica e di particolare rilievo per il patrimonio storico-ambientale dell'Istituto o per le sue strutture didattiche (laboratori, biblioteche-vidoteca, palestra, area archeologico-monumentale, giardino); sono considerate gravi altresì le forme di danneggiamento intenzionali, indipendentemente dal loro rilievo economico. Esse sono sanzionate o con l'ammonizione scritta, o con l'allontanamento, secondo la gravità del fatto, specie in caso di danneggiamenti gravi più volte ripetuti con esplicita intenzione.

Art. 4

Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni, sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore del danneggiamento, nel caso in cui gli studenti interessati all'atto del danneggiamento non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione del danno stesso.

Art. 5

Il risarcimento del danno grave può essere richiesto allo studente o agli studenti responsabili, oppure alle loro famiglie, opportunamente informate dei fatti e degli obbediti. L'estinzione del danno e il risarcimento all'istituzione scolastica estingue il provvedimento, fermi restando gli obblighi, gli impegni e le responsabilità di carattere educativo di ogni componente, nonché le eventuali responsabilità civili e penali accertate nell'opera di danneggiamento.

Capo 5°

SANZIONI

Art. 1 - SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste sono:

- a) il richiamo orale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, proporzionato alla gravità dell'infrazione compiuta;
- d) l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere di una situazione di pericolo;
- e) l'obbligo di attività volte alla riparazione del danno (come da specifica);
- f) l'obbligo di risarcimento del danno (come da specifica);
- g) l'obbligo di presentazione di scuse orali o scritte (come da specifica);
- h) l'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico;
- i) l'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Art. 2 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI PREVISTE

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni previste alla lettera b) e c) di cui al Capo 5° art. 1°, in attività in favore della comunità scolastica.
2. Per esercitare il diritto di cui al precedente comma, lo studente presenta richiesta scritta all'organo che commina la sanzione, il quale è competente anche i fini dell'accoglimento della domanda.
3. L'impegno derivante da tale attività deve risultare proporzionato alla gravità della sanzione.
4. L'accoglimento della domanda comporta a tutti gli effetti l'annullamento della sanzione e delle sue conseguenze nella valutazione scolastica.

Art. 3 - ALLONTANAMENTO

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
2. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro dell'allievo nella comunità scolastica.
3. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Anche in tal caso si opera, per quanto è possibile, secondo quanto previsto nel precedente comma.

Capo 6°

Organi competenti per le sanzioni

1. Le sanzioni del richiamo orale e dell'ammonizione scritta sono attribuite dal Dirigente scolastico o dai docenti nell'esercizio dei doveri di vigilanza connessi alla loro funzione.
2. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e l'allontanamento di cui alle lettere "h" e "i" dell'art. 1 del Capo 5° sono disposti dal consiglio di classe (v. D.L. 16/04/98 n. 297, art. 328), l'allontanamento di cui alla lettera "i" dell'art. 1 del capo 5° è disposto dal Consiglio di Istituto.
4. Per temporanei allontanamenti della durata di un giorno è ammessa la possibilità che il consiglio di classe deleghi in via permanente a decidere, su parere unanime, il Dirigente scolastico o un suo delegato, ferma restando la facoltà di ogni soggetto, sia i rappresentanti degli studenti che dei genitori, che lo stesso interessato, di chiedere la convocazione del Consiglio di classe in sede disciplinare.
5. Per tutti i provvedimenti di allontanamento superiori ad un giorno deve essere data comunicazione, a scopo informativo, all'Organo di garanzia dell'istituto.

Capo 7°

Procedimento

1. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono assunti dopo contestazione orale dell'addebito, senza altre formalità.
2. L'allontanamento dalle lezioni, temporaneo o proporzionato alla gravità del reato o al permanere di situazioni di pericolo, è disposto solo dopo contestazione scritta dell'addebito allo studente.
3. E' facoltà dello studente cui si muovono addebiti disciplinari, sia in forma orale, che scritta, esporre le proprie ragioni in un documento scritto, da presentare entro i due successivi giorni scolastici all'organo che ha provveduto alla sanzione. In tale caso il provvedimento disciplinare è confermato o annullato dall'organo competente dopo aver preso in esame tale documento.
4. E' data altresì, allo studente interessato al provvedimento, facoltà di ricorrere all'Organo di garanzia dell'istituto, nei casi e in materia previsti al comma successivo.
5. L'Organo di garanzia, oltre a ricevere comunicazione, a titolo informativo, per i provvedimenti di cui al Capo 6°, art. 5, è competente ad intervenire in tali materie:
 - a) Espressione di un parere in merito ai provvedimenti disciplinari che non comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di un giorno (v. Statuto: art. 4, comma 7; art. 5, commi 1 e 2 ; v. D.L. 16.4.94 n. 297: art. 328 commi 2 e 4);
 - b) Valutazione della procedura adottata dall'organismo competente ad irrorare la sanzione;
 - c) Interpretazione ed applicazione del presente Regolamento di disciplina.
6. Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio di classe o ai suoi delegati si svolge alla presenza dello studente in tutte le sue fasi, tranne quella della votazione, ed occupa di norma lo spazio di una sola giornata.
7. Lo studente può farsi accompagnare, nel procedimento davanti al Consiglio di classe, da una persona di sua fiducia.
8. Del richiamo verbale si dà una generica comunicazione al coordinatore del Consiglio di classe, che ne tiene nota.
9. L'ammonizione scritta è annotata sul registro di classe, e consegnata in cartaceo all'interessato o comunicata on line sul registro elettronico.
10. L'allontanamento dalla comunità scolastica è comunicato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato con lettera raccomandata.
11. Nel caso di studenti minorenni, il destinatario delle comunicazioni è identificato in chi esercita la patria potestà.

Capo 8°

Impugnazioni

1. Per l'irrogazione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297. In particolare:
2. "Contro le decisioni dei Consigli di classe e della Giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno"(comma 4);
3. Contro le sanzioni disciplinari di cui al capo 5°, art. 1, lettera b), c) (solo nel caso di provvedimento che non comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di un giorno), e), f), g), è ammesso ricorso all'Organo di garanzia dell'istituto, le cui competenze sono definite al capo 7°, art. 5° del presente Regolamento di disciplina, e da un apposito specifico Regolamento dell'Organo di garanzia, approvato dal Consiglio di Istituto;
4. L'Organo di garanzia dell'istituto decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina;
Il provveditore agli studi decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia (provinciale) composto da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti

e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili e nominata dal Provveditore stesso;

5. Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere "h" e "i" dell'art. 1 del Capo 5° è ammesso ricorso al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia entro 15 giorni dal ricevimento della loro comunicazione.

Capo 9°

Procedure per la modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto a maggioranza dei due terzi dei suoi membri effettivamente presenti.

Capo 10°

Disposizioni finali

1. E' abrogato l'attuale regolamento d'istituto per tutta la materia disciplinata dal presente regolamento.
2. Del presente regolamento è fornita copia ad ogni singolo studente, all'atto dell'iscrizione, assieme ai documenti fondamentali che ne accompagnano l'ingresso e la permanenza all'interno della collettività scolastica.

E' impegno e compito degli organismi elettivi, collegiali e rappresentativi dell'istituto far conoscere e dibattere il presente regolamento, in tutte le sedi opportune.

E' fatto obbligo a tutti gli allievi di rispettarlo e a tutto il personale dell'istituto di farlo rispettare, ciascuno per quanto gli compete, al fine di realizzare una serena convivenza che aiuti la crescita e lo sviluppo umano e culturale di tutti coloro che vivono e lavorano all'interno della scuola.